

Il Garante bacchetta il Mibact: ostacola il lavoro delle guide turistiche in Italia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato che il mercato delle **guide turistiche** in Italia è affetto da restrizioni concorrenziali derivanti dai Decreti del Mibact (Ministero dei beni culturali) del 7 aprile 2015 e dell'11 dicembre 2015.

Questi due decreti infatti hanno introdotto un regime di specifica **abilitazione su base territoriale** per lo svolgimento della professione di guida turistica in siti considerati di particolare interesse storico, artistico o archeologico. Una particolarità che secondo il Garante limita le possibilità lavorative dei professionisti del settore.

La storia è la seguente: la professione di guida turistica in Italia era stata regolamentata con l'art. 3 della legge n. 97/2013. La norma disponeva che l'abilitazione alla professione di guida turistica fosse **valida su tutto il territorio nazionale**, ovunque fosse stata conseguita, adeguando anche in Italia la regolamentazione della professione di guida turistica ai principi disposti dalle rilevanti direttive europee.

In seguito, con il DL 83 del 31/05/2014 l'articolo è stato nuovamente modificato indicando nel Mibact l'organo che con proprio decreto, individua i "siti di particolare interesse" per i quali occorre una **specifica abilitazione**, i requisiti necessari ad ottenerla e la disciplina del procedimento di rilascio.

Da qui sono derivati i due decreti contestati dal Garante per la Concorrenza: per l'Agcm i due decreti ripristinano un regime simile al precedente che, di fatto, limita la concorrenza ed è contraria ai principi e alle norme vigenti.

"A seguito delle modifiche sopra illustrate - argomento l'Agcm - si sono pertanto venute a individuare **due figure di guida turistica**:

- a) la prima che può svolgere la propria attività, se abilitata con esame indetto da una qualsiasi Regione o Provincia italiana o con riconoscimento del titolo del Paese membro d'origine ai sensi della normativa europea, "in tutto il territorio nazionale ad esclusione dei siti specialistici";
- b) la seconda che potrà effettuare le visite guidate anche all'interno dei siti specialistici "nell'ambito regionale in cui ha sostenuto la prova".

Per questo l'Autorità ritiene che le modifiche introdotte con i Decreti Ministeriali del 7 aprile 2015 e dell'11 dicembre 2015 limitano ingiustificatamente l'attività delle guide turistiche e, pertanto, auspica

che le osservazioni formulate possano indurre ad un riesame della materia da parte delle autorità competenti.